



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 164 del 23 ottobre 2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI NELLE VIE FIUME, DANTE, CURIEL E GIARDINI DE AMICIS E MODIFICA DEGLI ORARI DI VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ED ESERCIZI ARTIGIANALI.

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n.35 e s.m.i.;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge del 7 ottobre 2020, n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con il quale viene prorogato al 31 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza per l'adozione di misure volte ad evitare la diffusione del COVID-19;
 - le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
- il DPCM 13 ottobre 2020 avente ad oggetto misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

ViSTO in particolare all'art. 1 comma 1 lett. a) del DPCM 18 ottobre 2020 che ha aggiunto, all'art.1 del DPCM 13 ottobre 2020, dopo il comma 2, il seguente comma 2 bis): "Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

VISTI l'art.1 comma 6, lett. dd) del DPCM 13 ottobre 2020 il quale prescrive che: “*le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11*”, nonché la successiva lettera ee) che prevede, tra l'altro, “*le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5.00 sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo*”;

CONSIDERATO:

- che, con l'evolversi della situazione epidemiologica, è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
- che il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie, al rispetto del divieto di assembramento, al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed al rispetto dell'igiene frequente delle mani;
- che la zona di via Fiume è un luogo di ritrovo di tantissimi giovani che, dalla sera e fino a tarda notte, stazionano causando assembramenti e frequentemente senza rispettare le precauzioni stabilite dalle norme per il contenimento dell'emergenza sanitaria;

VERIFICATO che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini sui comportamenti di chi non rispetta le disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

ACCERTATO che nonostante gli specifici servizi di controllo da parte della Polizia Locale e di tutte le Forze di Polizia, risulta molto difficile assicurare adeguatamente il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di almeno un metro da parte dei fruitori di tali luoghi;

RITENUTO di adottare le misure più idonee per tutelare la salute pubblica;

VALUTATO di disporre il divieto per i pedoni di sostare nelle zone al fine di evitare assembramenti in:

- Via Fiume nel tratto compreso tra Via Del Prete e Via Carducci;
- Via Dante nel tratto compreso tra Via Zara e Via fiume;
- Via Curiel nel tratto compreso tra via Corridoni e via Fiume;
- Giardini De Amicis;

DATO ATTO che:

- le misure adottate nei confronti dei pubblici esercizi sono tese a limitare lo stazionamento degli avventori nelle ore serali quando è usuale consumare bevande alcoliche al fine di trascorrere la serata in compagnia;
- è abitudine, soprattutto tra i giovani, trascorrere le serate nei luoghi più frequentati, in si svolge la “movida”, anche bevendo alcolici acquistati in modalità da asporto presso esercizi commerciali, artigianali o distributori automatici di bevande;
- la limitazione dei servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, imposto con il DPCM del 18 ottobre 2020, mediante il solo consumo al tavolo a decorrere dalle ore 18.00 fino alle 24.00, è sicuramente idoneo a generare dei fenomeni di trasmigrazione verso esercizi commerciali in grado di fornire bevande alcoliche con il conseguente possibile stazionamento nelle vicinanze in assenza di un controllo diretto da parte dei gestori soprattutto durante le ore serali;

DATO ATTO che l'acuirsi della pandemia renda necessario intervenire quanto prima al fine di mantenere il consumo delle bevande alcoliche in orario e con modalità che impediscano possibili assembramenti nei confronti di tutti gli esercizi commerciali e artigianali onde evitare lo stazionamento incontrollato all'interno o all'esterno di tali attività in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica;

RITENUTO necessario, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, per motivi imperativi di interesse generale, correlati ad esigenze di tutela della salute pubblica, in particolare, al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19, porre in essere tutte le azioni idonee ad evitare la formazione dei citati assembramenti;

DATO ATTO che è stata data comunicazione preventiva dell'adozione presente provvedimento alla Prefettura di Rimini;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

1) al fine di evitare il formarsi di assembramenti, a coloro che circolano a piedi:

- in Via Fiume nel tratto compreso tra Via Del Prete e Via Carducci;
- in Via Dante nel tratto compreso tra Via Zara e Via fiume;
- in Via Curiel nel tratto compreso tra via Corridoni e via Fiume;
- nei Giardini De Amicis

di non sostare o comunque di non stazionare in tali vie/luoghi dalle ore 21,00 e fino alle ore 05.00 del giorno successivo.

Rimane consentito il transito pedonale per l'accesso agli esercizi commerciali ed alle abitazioni private senza comunque stazionare all'esterno.

2) ai titolari/gestori di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, compresi i distributori automatici e ai titolari/gestori di esercizi artigianali, di non vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza

Il presente provvedimento decorre dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull'albo pretorio fino al 13 novembre 2020, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19 e delle verifiche periodiche sull'osservanza del divieto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio informatico e sul sito dell'Ente e sia trasmessa:

- al Prefetto di Rimini;
- al Questore di Rimini;
- al Comando Carabinieri di Rimini;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando Polizia Stradale;
- alla Guardia di Finanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato e fatto salvo quanto già previsto per la violazione dalle vigenti norme concernenti la vendita o somministrazione di bevande alcoliche, la trasgressione alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1000,00, così come previsto dall' art. 4 comma 1° del Decreto Legge n. 19/2020 convertito in Legge n. 35/2020 e s.m.i..

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Emilia Romagna entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Cattolica, 23/10/2020

IL SINDACO
GENNARI MARIANO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)